

Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto Isonzo”

Comuni di: *Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse*

Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici

Oggetto: “Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992 del Liceo Classico “Dante Alighieri” di viale XX Settembre n°11 a Gorizia”. I° lotto. C.U.P. I86E10000200002. Indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata. **Specifica avvalimento, limiti del subappalto e qualifica O.E.**
(soppianta l'avviso e le comunicazioni precedenti)

Gorizia, 19/9/2018

Come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal decreto ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, nonché come richiamato nelle Linee guida ANCE – ago 2017, tenuto conto delle categorie dei lavori oggetto dell'Avviso di manifestazione di interesse:

OG2 – euro 100.536,76 (74,47% del totale)

OS 18A – euro 34.463,24 (25,53% del totale)

TOTALE LAVORI : euro 135.000,00

- **Subappalto (disciplina generale):** limite del 30%, come soglia massima subappaltabile (detto limite è riferibile all'importo complessivo del contratto. Su tale percentuale, incidono tutti i sub-affidamenti riconducibili alle categorie scorporabili, che nella previgente disciplina erano subappaltabili totalmente (**salvo il regime peculiare delle c.d. SIOS**). L'appaltatore può gestire questo 30% ripartendolo, come meglio ritiene, tra le varie categorie previste nel bando di gara, con la possibilità, nel caso di **raggruppamento**, di stabilire eventualmente in specifici accordi come deve ritenersi ripartita tale quota tra i componenti del raggruppamento stesso.
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto **non può formare oggetto di ulteriore subappalto (il cd. divieto di subappalto a cascata)**.
- **Nel caso in esame:** per la **SIOS** è previsto lo scorporo, **vige il divieto di avvalimento** e, incidendo per oltre il 10% sull'importo totale dei lavori, **il limite massimo di subappalto è pari al 30% dell'importo della stessa categoria**. Tale quota, laddove utilizzata dall'Appaltatore, **si aggiunge** alla percentuale massima di subappalto della **prevalente**, pari al 30% dell'importo massimo contrattuale.
- le imprese non specificatamente qualificate nella SIOS prevista nel bando di gara potranno:
 - a) qualificarsi nella SIOS, “coprendo” l'eventuale quota che volesse affidare in subappalto - pari ad un massimo del 30%, laddove la attestazione SOA nella categoria prevalente;
 - b) per il restante 70%, concorrere in raggruppamento con soggetto idoneamente qualificato nella SIOS (il cd. obbligo di ATI verticale).
- l'articolo 89, comma 11 del codice rafforza l'obbligo di ATI verticale, laddove dispone che non è ammesso l'avvalimento nelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come individuate dal decreto del MIT.

Il Direttore

- Ing. Edoardo Chicco -

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 s.m.i